

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* Regolamento (CEE) n. 2901/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 2902/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ..... 2
- \* Regolamento (CEE) n. 2903/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 2904/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, che proroga il regolamento (CEE) n. 1832/85 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ..... 4
- \* Regolamento (CEE) n. 2905/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie (1990) ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 2906/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 2907/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 2908/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia .... 11
- Regolamento (CEE) n. 2909/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2910/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	15
Regolamento (CEE) n. 2911/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare .....	18
Regolamento (CEE) n. 2912/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti necessari per l'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti lattiero-caseari .....	23
Regolamento (CEE) n. 2913/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	26
Regolamento (CEE) n. 2914/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	28
Regolamento (CEE) n. 2915/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	31
Regolamento (CEE) n. 2916/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	32
Regolamento (CEE) n. 2917/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	37
Regolamento (CEE) n. 2918/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci .....	40
Regolamento (CEE) n. 2919/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci .....	42
Regolamento (CEE) n. 2920/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	44
Regolamento (CEE) n. 2921/89 della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso .....	48

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

89/533/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, dell'11 aprile 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogatoria all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** .....

52

89/534/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** .....

54

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2901/89 DEL CONSIGLIO**

del 25 settembre 1989

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1307/85 <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3206/88 <sup>(3)</sup>, che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto per il burro destinato al consumo finale privato, scade al termine della campagna lattiera 1988/1989; che per evitare un calo dei consumi di burro in seguito ad un aumento del suo prezzo occorre prorogare per la campagna lattiera 1989/1990 il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1307/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/85 i termini « 1988/1989 » sono sostituiti dai termini « 1989/1990 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> Parere reso il 14 settembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2902/89 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 settembre 1989**  
**che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di**  
**un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che in base all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 <sup>(4)</sup>, l'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci e di ortaggi può beneficiare di un regime di restituzione alla produzione oppure della sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione; che questa misura consente lo smaltimento di una quantità non trascurabile di olio d'oliva nelle conserve; che, data l'esperienza acquisita e per tener conto dell'evoluzione tecnologica della produzione di conserve nonché delle mutate abitudini alimentari dei consumatori, è opportuno prevedere che l'elenco delle conserve in cui è impiegato l'olio che beneficia del suc-

tato regime possa essere stabilito dal Consiglio che delibera secondo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 20 bis*

L'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve beneficia di un regime di restituzione alla produzione o della sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione.

Le norme generali di applicazione del presente articolo e l'elenco delle conserve di cui al primo comma sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> GU n. C 142 dell'8. 6. 1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 15 settembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2903/89 DEL CONSIGLIO**

del 25 settembre 1989

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 591/79 che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2902/89 ha modificato l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE per prevedere una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve; che, considerate l'evoluzione della tecnologia di produzione e delle abitudini alimentari dei consumatori, è opportuno estendere il beneficio della restituzione all'olio impiegato nella fabbricazione di conserve di crostacei e molluschi; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 591/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85<sup>(4)</sup>,*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 591/79 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1 sono soppressi i termini « di pesci e di ortaggi ».
- 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 2 »*

È concessa una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione del codice NC 1604 30, di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi dei codici NC 2001 e 2002. »

- 3) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Gli Stati membri garantiscono, mediante un regime di controllo, che la restituzione alla produzione sia concessa unicamente per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2904/89 DEL CONSIGLIO**

del 25 settembre 1989

**che proroga il regolamento (CEE) n. 1832/85 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1832/85 <sup>(3)</sup> ha inserito nel regolamento (CEE) n. 2036/82 <sup>(4)</sup> la nozione di identificazione e ha previsto le procedure e i termini relativi a tale operazione; che la profonda modifica delle procedure preesistenti apportata da queste disposizioni giustifica la disposizione prevista all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1832/85 che autorizza la Commissione ad adottare le misure transitorie necessarie; che si è tuttavia verificato che alcuni operatori non sono stati in grado di conformarsi alla nuova normativa nel periodo di validità delle misure transitorie stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/85 della Commissione <sup>(5)</sup>; che è pertanto opportuno autorizzare la Commissione a prorogare il termine inizial-

mente previsto per consentire un'equa soluzione dei problemi di adattamento alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1832/85 incontrati dagli operatori nel corso del 1986 e del 1987, a condizione che sia dimostrato in misura sufficiente che gli operatori di cui trattasi sono stati sottoposti alle procedure di controllo che hanno permesso di accertare l'ammissibilità all'aiuto dei rispettivi quantitativi di piselli, fave o favette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le misure transitorie adottate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1832/85 possono essere prorogate secondo la procedura indicata allo stesso articolo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. NALLET

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 13.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2905/89 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4, 6 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1391/87, il Consiglio ha deciso, per taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie, una riduzione progressiva dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantità di riferimento, con la possibilità per la Comunità di sostituire in avvenire a queste facilitazioni un regime di contingenti tariffari, qualora appaia che le quantità importate al regime del beneficio preferenziale superano, durante un anno determinato, la quantità prescritta e che, nello stesso tempo, queste importazioni causano un pregiudizio sul mercato della Comunità; che l'applicazione di un tale regime rende necessario che la Comunità sia informata regolarmente dell'evoluzione di queste importazioni originarie delle isole Canarie; che è dunque indicato sottoporre l'importazione di questi prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati alle quantità di riferimento, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti delle quantità di riferimento ed informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Canarie sono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria ed a quantità di riferimento annue.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici della nomenclatura combinata e i livelli e periodi d'applicazione delle quantità di riferimento sono indicati nella tabella figurante in allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 3.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- entro il 15 luglio 1990, le rilevazioni finali relative alle importazioni per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 17.0003 e 17.0005;
- per il 15 ottobre 1990 ed entro il ventesimo giorno di ogni mese che segue, l'elenco delle imputazioni cumulative effettuate rispettivamente nel corso del periodo dal 1° gennaio al 30 settembre e nel corso del mese precedente, per i prodotti di cui al numero d'ordine 17.0001.

*Articolo 2*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

(<sup>1</sup>) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

**ALLEGATO**

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Quantità di riferimento (in tonnellate)
17.0001	0804 40 10 0804 40 90	Avocadi, dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 100
17.0003	ex 0807 10 90	Meloni il cui peso è uguale o inferiore a 600 grammi/pezzo, dal 1° gennaio al 31 marzo	100
17.0005	ex 0810 90 10	Kiw, ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.), dal 1° gennaio al 30 aprile	100

<sup>(1)</sup> Codici TARIC: 0807 10 90\*13  
0807 10 90\*17  
0810 90 10\*10

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2906/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 settembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	142,74
0712 90 19	34,31	142,74
1001 10 10	17,45	162,85 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	17,45	162,85 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	16,30	111,13
1001 90 99	16,30	111,13
1002 00 00	44,06	116,72 <sup>(3)</sup>
1003 00 10	34,73	112,68
1003 00 90	34,73	112,68
1004 00 10	26,13	104,08
1004 00 90	26,13	104,08
1005 10 90	34,31	142,74 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	34,31	142,74 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	52,35	144,06 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	34,73	0,00
1008 20 00	34,73	76,32 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	34,73	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	34,73	0,00
1101 00 00	36,12	168,88
1102 10 00	74,98	176,70
1103 11 10	41,47	266,84
1103 11 90	38,70	182,08

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2907/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 settembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
0709 90 60	0	0	0	0,0
0712 90 19	0	0	0	0,0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,0
1005 90 00	0	0	0	0,0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	4,04
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/89 DELLA COMMISSIONE**  
del 28 settembre 1989

**che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(3)</sup>, il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 20 al 26 settembre 1989, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88<sup>(7)</sup>, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 2 ottobre 1989; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal ...
• Carni suine	197,070	1° ottobre 1989	197,943	2 ottobre 1989

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 273 del 22. 9. 1989, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2909/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 1989

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 25 e 26 settembre 1989 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 10 90	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 90 00	89,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2910/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 1989

**che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 4 settembre 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(5)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 4 settembre 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 4 settembre 1989, l'importo del premio è fissato a 81,011 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 4 settembre 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 4 settembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 <sup>(1)</sup>
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	38,075	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	81,011	0
0204 21 00	81,011	0
0204 50 11		0
0204 22 10	56,708	
0204 22 30	89,112	
0204 22 50	105,314	
0204 22 90	105,314	
0204 23 00	147,440	
0204 30 00	60,758	
0204 41 00	60,758	
0204 42 10	42,531	
0204 42 30	66,834	
0204 42 50	78,985	
0204 42 90	78,985	
0204 43 00	110,580	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	105,314	
0210 90 19	147,440	
1602 90 71 :		
— non disossate	105,314	
— disossate	147,440	

(<sup>1</sup>) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2911/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 settembre 1989**  
**relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 16 120 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE)

n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

1. Azione n. (1): 433/89.
2. Programma: 1989.
3. Beneficiario: Mauritania.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Commissariat à la sécurité alimentaire, BP 377, Nouakchott (tél. 514 58), à l'attention de M. le Commissaire à la sécurité alimentaire.
5. Luogo o paese di destinazione: Mauritania.
6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3):  
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1. Caratteristiche specifiche: tenore di proteine: minimo 11 %.
8. Quantitativo globale: 6 000 t.
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento e marcatura (4):  
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.a  
«ACTION N° 433/89 / FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE».
11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Nouakchott.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 30. 11. 1989.
18. Data limite per la fornitura: 31. 12. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 10. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 31. 10. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15. 11 al 30. 11. 1989;
  - c) data limite per la fornitura: 31. 12. 1989.
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile l'1. 9. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 2612/89 della Commissione (GU n. L 252 del 30. 8. 1989, pag. 14).

*ALLEGATO II*

1. **Azione n. (1):** 510/89.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** CICR, Av. de la Paix 17, CH-1202 Genève (Tel. (022) 734 60 01 ; Telex 22269 ICRC CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**  
ICRC Delegation, PO Box 4442, Lumumba Avenue, Plot 11, Kampala, Uganda (Tel. 23 05 17 / 23 24 50 ; Telex 62237 ICRC UGA).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Uganda.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codici prodotto 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.10.
8. **Quantitativo globale:** 50 t (120 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.  
Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):  
• ACTION No 510/89 / UG-53 / RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / KAMPALA •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** franco destino.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Mombasa (CICR-Kenya: ICRC Regional Delegation, International House (5th floor), Mama Ngina Street, PO Box 73226, Nairobi (Tel. 26 468/9 o 33 37 96 ; telex 25216 ICRC KE).
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —  
ICRC Delegation, Red Cross Warehouse, c/o Cartage Workshop, Uganda Railways, Kampala, Uganda.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 20. 11. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** 25. 12. 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 10. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 31. 10. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15. 11 al 5. 12. 1989,
  - c) data limite per la fornitura: 10. 1. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex. AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**  
restituzione applicabile l' 1. 9. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 2612/89 della Commissione (GU n. L 252 del 30. 8. 1989 pag. 14).

## ALLEGATO III

1. Azione n.<sup>(1)</sup>: 528/89.
2. Programma: 1989.
3. Beneficiario: Madagascar (Régie malgache des monopoles fiscaux (RMMF) 21, avenue de l'Indépendance, BP 23, Antananarivo 101.
4. Rappresentante del beneficiario<sup>(2)</sup>: Ambassade de la République démocratique de Madagascar, Av. de Tervuren 276, B-1150 Bruxelles. Tel. 770 17 26, telex 6 11 97, TELMAD B.
5. Luogo o paese di destinazione: Madagascar.
6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce<sup>(3)</sup>:  
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1; caratteristiche specifiche: tenore di umidità: 13,5 % massimo.
8. Quantitativo globale: 10 000 t.
9. Numero dei lotti: 1.
10. Condizionamento: alla rinfusa e
  - 210 000 sacchi nuovi di polipropilene tessuti, aventi un peso minimo di 120 g, sottoposti ad un trattamento speciale, per uso alimentare, contro i raggi ultravioletti, 125 aghi e il filo necessario;
  - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:  
« ACTION N° 528/89 / FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À MADAGASCAR »
11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: Toamasina.
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 15. 11. 1989.
18. Data limite per la fornitura: 15. 12. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 10. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 31. 10. 1989, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15. 11 al 30. 11. 1989;
  - c) data limite per la fornitura: 31. 12. 1989.
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte<sup>(5)</sup>:  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario<sup>(6)</sup>:  
Restituzione applicabile l'1. 9. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 2612/89 (GU n. L 252 del 30. 8. 1989, pag. 14).

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 dei presenti allegati ;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :  
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 dei presenti allegati.
- (7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario,
  - certificato di origine.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2912/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 1989

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti necessari per l'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che il regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione, del 28 giugno 1989, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/89 <sup>(4)</sup>, ha stabilito l'entità di detti importi istituiti dal precitato regolamento (CEE) n. 1677/85;considerando che le vendite effettuate in virtù del regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto alle forze armate e corpi assimilati <sup>(5)</sup>, sono state sospese dal regolamento (CEE) n. 342/89 della Commissione <sup>(6)</sup>; che i riferimenti a tale regolamento devono essere pertanto soppressi;considerando che il prezzo di vendita praticato nel quadro del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2690/89 <sup>(8)</sup>, è stato recentemente aumentato; che i coefficienti applicabili ai prodotti in questione devono essere corrispondentemente modificati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

1. Nella tabella corrispondente alla parte 5 dell'allegato I, i dati di cui al codice NC 0405 sono sostituiti dai dati seguenti:

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 275 del 25. 9. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 39 dell'11. 2. 1989, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 6.

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Positivi			Negativi								
				R. f. di Germania	Paesi Bassi	Spagna	Regno Unito	Belgio/ Lussem- burgo	Danimarca	Italia	Francia	Grecia	Irlanda	Portogallo	
				DM	Fl	Pta	£	FB/Flux	Dkr	Lit	FF	Dra	£ Irl	Esc	
• 0405	04-7	7118		—	—	1 103,47	5,407	—	—	—	—	—	—	4 797,3	—
	04-7	7119		—	—	1 131,06	5,543	—	—	—	—	—	—	4 917,2	—
	04-7	7134		—	—	1 146,19	5,613	—	—	—	—	—	—	4 980,0	—
	04-7	7138		—	—	1 174,84	5,754	—	—	—	—	—	—	5 104,5	—
	04-7	7139		—	—	1 442,82	7,055	—	—	—	—	—	—	6 258,6	—
	04-7	7154		—	—	1 478,89	7,231	—	—	—	—	—	—	6 415,1	—
	04-7	7189		—	—	2 373,06	10,837	—	—	—	—	—	—	9 613,8	—
	04-7	7193		—	—	2 432,39	11,108	—	—	—	—	—	—	9 854,2	—
	04-7	7194			—	—	b x coef	—	—	—	—	—	—	—	—
	04-7	7197			b x coef	b x coef	—	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef
	04-7	7198			—	—	b x coef	—	—	—	—	—	—	—	—
	04-7	7199			b x coef	b x coef	—	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef
	04-7	7214			—	—	b x coef	—	—	—	—	—	—	—	—
	04-7	7218			b x coef	b x coef	—	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef
	04-7	7225			b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

2. Nell'appendice dell'allegato I (codici addizionali) la tabella 04-7 è sostituita dalla tabella seguente :

• TABELLA 04-7

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
0405	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 80 % (per detti prodotti l'ICM applicabile è l'importo per ogni % di materie grasse lattiche (vedi b) moltiplicato per la percentuale di materie grasse lattiche per 100 kg di prodotto e soggetti ai seguenti coefficienti):	
	— — Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti :	
	— — — (CEE) n. 3143/85 :	
	— — — — in Spagna (coefficiente 0,465).....	7194
	— — — — in un altro Stato membro (coefficiente 0,499).....	7197
	— — — (CEE) n. 570/88 : ...	
	— — — — Prodotti della formula A, C o D :	
	— — — — — in Spagna (coefficiente 0,483).....	7198
	— — — — — in un altro Stato membro (coefficiente 0,518).....	7199
	— — — — Prodotti della formula B :	
	— — — — — in Spagna (coefficiente 0,608).....	7214
	— — — — — in un altro Stato membro (coefficiente 0,651).....	7218
	— — — — — altri.....	7225
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % e inferiore a 82 % :	
	— — Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti :	
	— — — (CEE) n. 3143/85 .....	7118
	— — — (CEE) n. 570/88 :	
	— — — — Prodotti della formula A, C o D .....	7134
	— — — — Prodotti della formula B .....	7139
	— — — — — altri.....	7189
— aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 % :		
— — Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti :		
— — — (CEE) n. 3143/85 .....	7119	
— — — (CEE) n. 570/88 :		
— — — — Prodotti della formula A, C o D .....	7138	
— — — — Prodotti della formula B .....	7154	
— — — — — altri.....	7193	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 85 % (per detti prodotti l'ICM applicabile è l'importo per ogni % di materie grasse lattiche (vedi b) moltiplicato per la percentuale di materie grasse lattiche per 100 kg di prodotto e soggetti ai seguenti coefficienti):</li> <li>- - Prodotto oggetto delle misure contemplate nei regolamenti:</li> <li>- - - (CEE) n. 3143/85:</li> <li>- - - - in Spagna (coefficiente 0,465).....</li> <li>- - - - in un altro Stato membro (coefficiente 0,499).....</li> <li>- - - (CEE) n. 570/88:</li> <li>- - - - Prodotti della formula A, C o D:</li> <li>- - - - - in Spagna (coefficiente 0,483).....</li> <li>- - - - - in un altro Stato membro (coefficiente 0,518).....</li> <li>- - - - Prodotti della formula B:</li> <li>- - - - - in Spagna (coefficiente 0,608).....</li> <li>- - - - - in un altro Stato membro (coefficiente 0,651).....</li> <li>- - - altri.....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7194</li> <li>7197</li> <li>7198</li> <li>7199</li> <li>7214</li> <li>7218</li> <li>7225</li> </ul>

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il lunedì successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 settembre 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2896/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 279 del 28. 9. 1989, pag. 25.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	25,87 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	25,87 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	25,87 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	25,87 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	29,80
1701 99 10	29,80
1701 99 90	29,80 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2914/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 settembre 1989**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possi-

bilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che esistono, a lungo termine, possibilità di esportazione di frumento tenero verso taluni paesi della zona VIII; che occorre tenerne conto al momento della fissazione del coefficiente correttore per tali destinazioni;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2*

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)						
		Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	03	0	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
	02	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	01	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenia, Madagascar, Mali, Maurizio, Mozambico, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Ciad, Togo, Zaire.

(2) Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 1989 e il 30 giugno 1990 per tale destinazioni è fissato un coefficiente correttore pari a + 10,00 ECU/t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2915/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 1989

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2796/89 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2796/89 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 41,937 ECU/100 kg.
2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 29 settembre 1989 per tener conto per la campagna 1989/1990, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 269 del 16. 9. 1989, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2916/89 DELLA COMMISSIONE****del 28 settembre 1989****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1167/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2775/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1167/89 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		12,62
0401 10 90		11,41
0401 20 11		17,82
0401 20 19		16,61
0401 20 91		22,89
0401 20 99		21,68
0401 30 11		59,80
0401 30 19		58,59
0401 30 31		116,40
0401 30 39		115,19
0401 30 91		196,97
0401 30 99		195,76
0402 10 11		77,43
0402 10 19		70,18
0402 10 91	( <sup>1</sup> )	0,7018/kg + 20,78
0402 10 99	( <sup>1</sup> )	0,7018/kg + 13,53
0402 21 11		129,54
0402 21 17		122,29
0402 21 19		122,29
0402 21 91		174,39
0402 21 99		167,14
0402 29 11	( <sup>1</sup> )( <sup>2</sup> )	1,2229/kg + 20,78
0402 29 15	( <sup>1</sup> )	1,2229/kg + 20,78
0402 29 19	( <sup>1</sup> )	1,2229/kg + 13,53
0402 29 91	( <sup>1</sup> )	1,6714/kg + 20,78
0402 29 99	( <sup>1</sup> )	1,6714/kg + 13,53
0402 91 11		31,00
0402 91 19		31,00
0402 91 31		38,75
0402 91 39		38,75
0402 91 51		116,40
0402 91 59		115,19
0402 91 91		196,97
0402 91 99		195,76
0402 99 11		52,87
0402 99 19		52,87
0402 99 31	( <sup>1</sup> )	1,1277/kg + 17,16
0402 99 39	( <sup>1</sup> )	1,1277/kg + 15,95
0402 99 91	( <sup>1</sup> )	1,9334/kg + 17,16
0402 99 99	( <sup>1</sup> )	1,9334/kg + 15,95

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 11		20,23
0403 10 13		25,30
0403 10 19		62,21
0403 10 31	( <sup>1</sup> )	0,1419/kg + 19,57
0403 10 33	( <sup>1</sup> )	0,1926/kg + 19,57
0403 10 39	( <sup>1</sup> )	0,5617/kg + 19,57
0403 90 11		77,43
0403 90 13		129,54
0403 90 19		174,39
0403 90 31	( <sup>1</sup> )	0,7018/kg + 20,78
0403 90 33	( <sup>1</sup> )	1,2229/kg + 20,78
0403 90 39	( <sup>1</sup> )	1,6714/kg + 20,78
0403 90 51		20,23
0403 90 53		25,30
0403 90 59		62,21
0403 90 61	( <sup>1</sup> )	0,1419/kg + 19,57
0403 90 63	( <sup>1</sup> )	0,1926/kg + 19,57
0403 90 69	( <sup>1</sup> )	0,5617/kg + 19,57
0404 10 11		27,77
0404 10 19	( <sup>1</sup> )	0,2777/kg + 13,53
0404 10 91	( <sup>2</sup> )	0,2777/kg
0404 10 99	( <sup>2</sup> )	0,2777/kg + 13,53
0404 90 11		77,43
0404 90 13		129,54
0404 90 19		174,39
0404 90 31		77,43
0404 90 33		129,54
0404 90 39		174,39
0404 90 51	( <sup>1</sup> )	0,7018/kg + 20,78
0404 90 53	( <sup>1</sup> )	1,2229/kg + 20,78
0404 90 59	( <sup>1</sup> )	1,6714/kg + 20,78
0404 90 91	( <sup>1</sup> )	0,7018/kg + 20,78
0404 90 93	( <sup>1</sup> )	1,2229/kg + 20,78
0404 90 99	( <sup>1</sup> )	1,6714/kg + 20,78
0405 00 10		202,37
0405 00 90		246,89
0406 10 10		221,68
0406 10 90		281,97
0406 20 10	( <sup>3</sup> )	369,81
0406 20 90		369,81
0406 30 10	( <sup>3</sup> )	171,81
0406 30 31	( <sup>3</sup> )	170,41
0406 30 39	( <sup>3</sup> )	171,81
0406 30 90	( <sup>3</sup> )	268,53
0406 40 00	( <sup>3</sup> )	158,11
0406 90 11	( <sup>3</sup> )	237,59

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 90 13	( <sup>3</sup> )	243,86
0406 90 15	( <sup>3</sup> )	243,86
0406 90 17	( <sup>3</sup> )	243,86
0406 90 19	( <sup>3</sup> )	369,81
0406 90 21	( <sup>3</sup> )	237,59
0406 90 23	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 25	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 27	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 29	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 31	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 33		185,25
0406 90 35	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 37	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 39	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 50	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 61		369,81
0406 90 63		369,81
0406 90 69		369,81
0406 90 71		221,68
0406 90 73		185,25
0406 90 75		185,25
0406 90 77		185,25
0406 90 79		185,25
0406 90 81		185,25
0406 90 83		185,25
0406 90 85		185,25
0406 90 89	( <sup>3</sup> )	185,25
0406 90 91		221,68
0406 90 93		221,68
0406 90 97		281,97
0406 90 99		281,97
1702 10 10		35,49
1702 10 90		35,49
2106 90 51		35,49
2309 10 15		55,06
2309 10 19		71,20
2309 10 39		67,50
2309 10 59		57,53
2309 10 70		71,20
2309 90 35		55,06
2309 90 39		71,20
2309 90 49		67,50
2309 90 59		57,53
2309 90 70		71,20

- 
- (<sup>1</sup>) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
  - b) dell'altro importo indicato.
- (<sup>2</sup>) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
  - b) dell'altro importo indicato.
- (<sup>3</sup>) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2917/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 1989

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2613/89 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2885/89 <sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio <sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio <sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 settembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 <sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2613/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 252 del 30. 8. 1989, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU n. L 277 del 27. 9. 1989, pag. 27.

<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 <sup>(1)</sup>	37,96	109,37	114,20
0714 10 91	34,94	109,37	111,18
0714 10 99	37,96	109,37	114,20
0714 90 11	34,94	109,37 <sup>(2)</sup>	111,18
0714 90 19	37,96	109,37 <sup>(2)</sup>	114,20
1102 90 10	68,93	200,12	206,16
1103 19 30	68,93	200,12	206,16
1103 29 20	68,93	200,12	206,16
1104 11 10	38,66	113,40	116,42
1104 11 90	75,92	222,36	228,40
1104 21 10	58,92	177,89	180,91
1104 21 30	58,92	177,89	180,91
1104 21 50	93,39	277,95	283,99
1104 21 90	38,66	113,40	116,42
1106 20 10	37,96	107,55 <sup>(2)</sup>	114,20
1107 10 91	73,07	197,90	208,78 <sup>(2)</sup>
1107 10 99	57,35	147,87	158,75
1107 20 00	65,04	172,33	183,21 <sup>(2)</sup>
2302 10 10	18,01	51,20	57,20
2302 10 90	31,73	109,71	115,71
2302 20 10	18,01	51,20	57,20
2302 20 90	31,73	109,71	115,71
2302 30 10	18,01	51,20	57,20
2302 30 90	31,73	109,71	115,71
2302 40 10	18,01	51,20	57,20
2302 40 90	31,73	109,71	115,71

<sup>(1)</sup> 6% del valore ad valorem a determinati condizioni.

<sup>(2)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(3)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2918/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 1989

**relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/88<sup>(6)</sup>, hanno acquistato uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche sultanine devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che i prodotti non possono più beneficiare di un aiuto alla produzione;

considerando che la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

626/85 deve essere fissata ad un livello tale da evitare qualsiasi abuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1988 le cui qualità ed i cui prezzi sono specificati nell'allegato II.

2. Le domande di acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in questione presso la sede centrale dell'IDAGEP, via Acharnon 241, Atene.

3. Informazioni sui quantitativi e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati possono essere ottenute dagli organismi i cui indirizzi figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*

La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 è pari a 20 ECU/100 kg netti.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.

---

*ALLEGATO I*

Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento

*SULTANINA*

1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grecia
2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia
3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia
4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia
5. Enosis Agrotikon Sineterismon Pezon-Kallonis, Iracliou Critis, Grecia
6. Enosis Agrotikon Sineterismon Sitias, Sitia Critis, Grecia
7. Agroticos Sineterismos Croussonos, Crousson Iracliou Critis, Grecia
8. Agroticos Eleourgicos, Inopiiticos Sineterismos, Kasteli Pediados Critis, Grecia
9. Inopiiticos Eleourgicos Sineterismos, Ano Archanon, Archanes Critis, Grecia

---

*ALLEGATO II*

Qualità e prezzi delle uve secche di cui all'articolo 1

	<i>(in ECU/100 kg)</i>
Sultanina n. 1	55,758
Sultanina n. 2	54,593
Sultanina n. 4	52,807
Sultanina n. 5	50,477

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/89 DELLA COMMISSIONE**

del 28 settembre 1989

**relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2328/88<sup>(6)</sup>, hanno acquistato uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche di Corinto devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che i prodotti non possono più beneficiare di un aiuto alla produzione;

considerando che la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

626/85 deve essere fissata ad un livello tale da evitare qualsiasi abuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988 le cui qualità ed i cui prezzi sono specificati nell'allegato II.
2. Le domande di acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in questione presso la sede centrale dell'Idagep, via Acharnon 241, Atene.
3. Informazioni sui quantitativi e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati possono essere ottenute dagli organismi i cui indirizzi figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*

La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85 è pari a 20 ECU/100 kg netti.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.

*ALLEGATO I***Elenco degli organismi ammassatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento**

1. ASO, Mezonos 241, Patrasso, Grecia.
2. Panegialios Enosis Syneterismon Egion, Grecia.

*ALLEGATO II***Qualità e prezzi delle uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988 di cui all'articolo 1**

Categoria	ECU/100 kg netti
1. « Ombra », della regione di Eghion	54,487
2. « Scelta di sole », della regione di Eghion	53,334
3. « Ombra », della regione di Corinto	52,950
4. « Scelta di sole », della regione di Corinto	51,387
5. « Corrente », della regione di Eghion	50,644
6. « Scelta di sole », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	49,953
7. « Corrente », della regione di Corinto	49,953
8. « Scelta di sole », del resto della Messenia	49,184
9. « Corrente », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	48,416
10. « Corrente », del resto della Messenia	47,647
11. « Corrente », di altre regioni	43,575

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2920/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	06	95,00
	07	95,00
	02	0
1001 10 90 000	01	10,00
1001 90 91 000	08	35,00
	02	0
1001 90 99 000	04	25,00
	05	25,00
	10	45,00
	02	10,00
1002 00 00 000	03	25,00
	05	25,00
	02	10,00
1003 00 10 000	09	57,00
	02	0
1003 00 90 000	04	37,00
	02	0
1004 00 10 000	08	57,00
	02	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	40,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	59,00
1101 00 00 120	01	59,00
1101 00 00 130	01	53,00
1101 00 00 150	01	50,00
1101 00 00 170	01	47,00
1101 00 00 180	01	44,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	59,00
1102 10 00 200	01	59,00
1102 10 00 300	01	59,00
1102 10 00 500	01	59,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	168,00
1103 11 10 200	01	159,00
1103 11 10 500	01	142,00
1103 11 10 900	01	134,00
1103 11 90 100	01	59,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Turchia,
- 07 l'Algeria,
- 08 la zona I,
- 09 la zona VI, la zona I,
- 10 Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenia, Madagascar, Mali, Maurizio, Mozambico, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Ciad, Togo, Zaire.

---

**NB:** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2921/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 settembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	116,90
1006 20 15 000	01	116,90
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	116,90
1006 20 96 000	01	116,90
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	116,90
1006 30 25 000	01	116,90
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	116,90
1006 30 46 000	01	116,90
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	146,12
	03	158,12
	05	158,12
	06	163,12
	07	163,12
	08	158,12
	09	158,12
	10	163,12
	11	163,12
	12	163,12
	13	146,12
	14	163,12
1006 30 63 900	01	146,12
	13	146,12
1006 30 65 100	01	146,12
	03	158,12
	05	158,12
	06	163,12
	07	163,12
	08	158,12
	09	158,12
	10	163,12
	11	163,12
	12	163,12
	13	146,12
	14	163,12
1006 30 65 900	01	146,12
	13	146,12
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

<i>(ECU/t)</i>			
Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni	
1006 30 94 100	01	146,12	
	03	158,12	
	05	158,12	
	06	163,12	
	07	163,12	
	08	158,12	
	09	158,12	
	10	163,12	
	11	163,12	
	12	163,12	
	13	146,12	
	14	163,12	
	1006 30 94 900	01	146,12
		13	146,12
1006 30 96 100	01	146,12	
	03	158,12	
	05	158,12	
	06	163,12	
	07	163,12	
	08	158,12	
	09	158,12	
	10	163,12	
	11	163,12	
	12	163,12	
	13	146,12	
	14	163,12	
	1006 30 96 900	01	146,12
		13	146,12
1006 30 98 100	—	—	
1006 30 98 900	—	—	
1006 40 00 000	—	—	

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 la zona II b),
- 06 la zona IV a),
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

*NB:* Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25), modificato:

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 1989

**che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogatoria all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(89/533/CEE)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 14 aprile 1987, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva, a introdurre, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° aprile 1987, una misura di deroga per combattere l'evasione fiscale;

considerando che tale misura derogatoria è volta ad evitare che gruppi di aziende considerate unico soggetto passivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della sesta direttiva e

non aventi diritto a deduzione totale dell'imposta benefico della detrazione completa dell'imposta che grava su taluni trasferimenti di attività;

considerando che per evitare tali evasioni fiscali il Regno Unito applica una disposizione legislativa secondo la quale la società beneficiaria del trasferimento di tali attività diviene debitrice dell'imposta;

considerando che tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, in base al quale, nel regime interno, il debitore dell'imposta è il soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 9 gennaio 1989 il Regno Unito ha richiesto l'autorizzazione a prorogare di un anno tale misura derogatoria, in attesa dell'adozione di altre disposizioni che si baserebbero sull'articolo 20 della sesta direttiva;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati di questa richiesta del Regno Unito il 9 febbraio 1989; che la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione, né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio; che un tale esame non è stato richiesto; che di conseguenza la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita l'11 aprile 1989;

considerando che tale misura derogatoria ha un'incidenza favorevole sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad applicare fino al 31 marzo 1990, nel caso di trasferimenti totali o parziali di attività a società facenti parte di un gruppo di aziende considerate come unico soggetto passivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva stessa, non aventi diritto a detrazione completa dell'impo-

sta, una disposizione destinata a rendere debitrice dell'imposta la società beneficiaria del trasferimento di attività.

*Articolo 2*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. SOLCHAGA CATALAN

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1989

che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(89/534/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con la decisione 85/369/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio ritenuta acquisita il 13 giugno 1985, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva, ad introdurre, per un periodo di due anni, una misura di deroga alla sesta direttiva, per combattere l'evasione fiscale;

considerando che taluni sistemi di commercializzazione basati sulla vendita da parte di soggetti passivi a persone che non siano soggetti passivi, ai fini della rivendita al dettaglio, consentono di eludere l'applicazione dell'imposta allo stadio del consumo finale;

considerando che, per evitare tali evasioni fiscali, il Regno Unito applica una misura che permette alle autorità fiscali, mediante l'adozione di decisioni amministrative, d'applicare l'IVA sulle cessioni dei soggetti passivi che praticano tali sistemi di commercializzazione, in base al valore normale del bene allo stadio della vendita al dettaglio;

considerando che tale misura costituisce una deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva, secondo il quale, nel regime interno, la base imponibile è costituita, per le cessioni di beni, da tutto ciò che costituisce il corri-

spettivo versato o da versare al fornitore per l'operazione da parte dell'acquirente o di un terzo;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 25 maggio 1987<sup>(3)</sup>, a prorogare di due anni la misura di deroga autorizzata con la decisione 85/369/CEE;

considerando che la domanda di proroga del Regno Unito era limitata a due anni tenuto conto dei procedimenti riuniti 138 e 139/86 allora in corso, riguardanti due questioni proposte alla Corte di giustizia del « London Value Added Tax Tribunal » e tendenti ad ottenere, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra « Direct Cosmetics Ltd » e « Laughtons Photographs Ltd », da un lato, e « Commissioners of Customs and Excise », dall'altro, una decisione pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 27 della sesta direttiva e sulla validità della decisione 85/369/CEE; che nella sentenza del 12 luglio 1988 concernente le dette cause<sup>(4)</sup> la Corte di giustizia ha confermato la validità della decisione di cui trattasi;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 24 febbraio 1989, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di prorogare la misura in questione per un durata indeterminata;

considerando che nella sentenza del 12 luglio 1988 la Corte ha affermato in diritto che l'articolo 27 della sesta direttiva consente l'adozione di una misura di deroga come quella in esame, a condizione che la disparità di trattamento che ne risulta sia giustificata da circostanze obiettive;

considerando che, per verificare che tale condizione sia soddisfatta, la Commissione deve essere informata delle decisioni amministrative che le autorità fiscali adotteranno, ove necessario, nell'ambito della misura di deroga in questione;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in data 22 marzo 1989 della domanda del Regno Unito; che la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione, né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio; che un tale esame non è stato richiesto; che di conseguenza la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita il 24 maggio 1989;

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 52.

<sup>(4)</sup> GU n. C 205 del 6. 8. 1988, pag. 5.

considerando che tale misura derogatoria non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato a prevedere, nei casi in cui un sistema di commercializzazione basato sulla cessione di beni tramite persone che non siano soggetti passivi conduce alla mancata tassazione allo stadio del consumo finale, che la base imponibile delle cessioni effettuate a tali persone sia il valore normale del bene determinato a quest'ultimo stadio.

*Articolo 2*

Il Regno Unito informa la Commissione delle eventuali decisioni amministrative che verranno adottate nell'ambito della misura di deroga.

*Articolo 3*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. SOLCHAGA CATALAN